



ALLEGATO A

**PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO  
E DI BONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO**

Legge 27.03.1992, n. 257 - DPR 08.08.1994

D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11

-----  
**INDICE**

**Premessa**

**Introduzione**

- Art.1 - Finalità ed obiettivi del Piano Regionale Amianto
- Art.2 - Campo di applicazione
- Art.3 - Definizioni
- Art.4 - Conoscenza complessiva del rischio amianto
- Art.5 - Misure di protezione dalla presenza naturale di amianto
- Art.6 - Rimozione e smaltimento dei rifiuti d'amianto - Modalità di conferimento
- Art.7 - **Controllo delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro**
- Art.8 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
- Art.9 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto in altri settori
- Art.10 - Programmazione attività di controllo e vigilanza sull'amianto censito
- Art.11 - Formazione
- Art.12 - Programmi di bonifica
- Art.13 - Contributi
- Art.14 - Sorveglianza epidemiologica
- Art.15 - Dotazione strumentale per gli organi di controllo
- Art.16 - Disposizioni finanziarie

**ALLEGATI**

- Allegato 1 - Normativa di settore
- Allegato 2 - Elenco delle imprese di settore
- Allegato 3 - Sistema impiantistico regionale
- Allegato 4 - DGR n. 689 del 09.07.2007
- Allegato 5 - DGR n. 101 dell'11.02.2013
- Allegato 6 - Formazione



## PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano Regionale Amianto per l'Abruzzo, (di seguito "PRA"), predisposto ai sensi:

- dell'art. 10 della legge 27.03.1992, n. 257 recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- dell'art. 1 del D.P.R. 08.08.1994 recante: "Atto di Indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione dei Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- dell'art. 2 della L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"<sup>1</sup>.

Il PRA segue nel tempo una serie di provvedimenti regionali che ne delineano i contenuti e dai quali trae riferimento. I provvedimenti regionali propedeutici all'approvazione del PRA sono stati i seguenti:

- Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006 "DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell'amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. - Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico", con la quale si è provveduto ad insediare un Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all'elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA).
- DGR n. 258 del 19.03.2007 "D.Lgs 13/01/2003 n. 36 - D.M. 3/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto";<sup>2</sup>
- DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;<sup>3</sup>
- DGR n. 211 del 04.05.2009 "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008";<sup>4</sup>
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009.<sup>5</sup>
- DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida", Allegato 5 al presente PRA<sup>6</sup>.

Il presente PRA viene, pertanto, emanato tenuto conto:

- <sup>1</sup> BURA Ordinario n. 44 del 26.08.2009.
- <sup>2</sup> BURA Speciale Ambiente n. 42 del 09.05.2007.
- <sup>3</sup> BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007.
- <sup>4</sup> BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.
- <sup>5</sup> BURA Speciale Ambiente n. 52 del 18.12.2009.
- <sup>6</sup> BURA Speciale Ambiente n. 36 del 03.04.2013.





del Censimento eseguito, ai sensi dell'art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257, eseguito dalla Regione Abruzzo, riportato nella DGR n. 689 del 09.07.2007 nel corso del quale sono stati visitati 10.167 tra siti pubblici (allegato A.1 alla DGR n. 689 del 09.07.2007) ed opifici (allegato A.2 alla DGR n. 689 del 09.07.2007), consentendo di individuare 2.375 siti (1900 edifici pubblici e 475 siti industriali) nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto.

L'indagine volta all'accertamento della presenza naturale di amianto (cave di pietre verdi) ha invece escluso l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3. Tutti i siti sono stati georeferenziati su orto-foto-cartografia a scala 1:10.000 ed i dati ad essi correlati sono stati archiviati nel SIT, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b della L.R. 04.08.2009, n. 11, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati:

- della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell'art. 20 della legge 23/03/2001, n. 93 e del D.M. 18 marzo 2003 n. 101 riportati nell'allegato B alla DGR n. 689 del 09.07.2007;
- dell'entrata in vigore di normative che hanno modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all'operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell'amianto;
- delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo per l'assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell'11.02.2013, Allegato 5 al presente PRA.

Il presente PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l'omogeneizzazione e l'armonizzazione delle attività di controllo già avviate.

#### INTRODUZIONE

L'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto, in particolare di amianto crisotilo dopo l'ex Unione Sovietica (URSS) e il maggiore della Comunità Europea, nonché uno dei maggiori utilizzatori nei diversi processi produttivi, in edilizia e nei trasporti.

La normativa per la protezione dai rischi per la salute causati dall'esposizione dell'amianto è costituita da un articolato quadro di disposizioni europee e nazionali, nonché, per la parte più operativa, dai Piani delle diverse Regioni.

L'Allegato 1 al presente PRA, rappresenta il contesto normativo di riferimento vigente al momento dell'emanazione del presente atto, che prevede disposizioni in materia di:

- tutela dei lavoratori;
- tutela dell'ambiente;
- restrizioni e divieto di impiego;
- disciplinari tecnici.

A partire dal 1992 l'impiego dell'amianto nei nuovi manufatti è stato bandito, come successivamente è accaduto in numerosi altri paesi e nell'intera Comunità Europea.

A causa dei noti gravi effetti patogeni e della persistenza dell'esposizione ad amianto negli ambienti generali e di lavoro, lo Stato Italiano ha varato la Legge 27.03.1992, n. 257 che regola l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione (successivamente regolata dal D.M.





14.12.2004), la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono vietando l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Recenti documenti italiani in merito alle problematiche dell'esposizione ad amianto includono: il rapporto della Seconda Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno della pleura (24-25 Novembre 2011), il Quaderno 15 del Ministero della Salute (Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate) ed il 4° Rapporto del ReNAM.

Tra i molti documenti internazionali di valutazione del rischio connesso all'esposizione ad amianto è particolarmente rilevante ed aggiornata la recente Monografia n. 100C della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2011).

Lo stato dell'arte sulle conoscenze scientifiche sui rischi da amianto e sulle possibilità di diagnosi e terapia, nonché sui meccanismi di tutela assicurativa e prevenzionistica in Italia è stato esaminato nella II<sup>a</sup> Conferenza Governativa Amianto, organizzata ai sensi della citata Legge n. 257/1992 (Venezia, 22-24 novembre 2012), dove si sono confrontate tutte le componenti interessate, insieme a giuristi, scienziati ed esperti epidemiologi e clinici, dall'Università e dal SSN, per poter giungere ad una proposta di piano operativo comprensivo delle linee di azione per le diverse problematiche identificate.

Le conoscenze sugli effetti e sui meccanismi di azione delle fibre di amianto sono molto approfondite, come riassunto anche dalla citata monografia della IARC ma, anche secondo le indicazioni della II<sup>a</sup> conferenza Governativa Amianto, restano ancora da chiarire aspetti rilevanti per la sanità pubblica e per la valutazione del rischio individuale, quali:

- la possibile riduzione del rischio di patologia neoplastica ed in particolare di mesotelioma dopo la cessazione dell'esposizione lavorativa;
- l'entità del rischio di mesotelioma connesso all'esposizione a crisotilo;
- l'entità del rischio di mesotelioma connesso all'esposizione non professionale ed ambientale residua dopo il bando dell'amianto;
- i possibili modificatori individuali del rischio di malattia;
- le metodologie più efficaci per la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica nonché per portare corretti messaggi di prevenzione ai soggetti ed alle popolazioni che possono trovarsi in condizioni di rischio.

Lo scenario in cui viene ad operare il PRA è quello che si è andato creando con la legge n. 257/92, che vietava la produzione, importazione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto; la situazione attuale è cioè caratterizzata dalla sola presenza dei manufatti con amianto in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla legge n. 257/92 e purché in in opera prima dell'entrata in vigore del D.M. del 14 dicembre 2004, e dalle attività di bonifica di questi con la loro progressiva trasformazione in rifiuto da smaltire.

Normalmente i materiali contenenti amianto (nella loro tipologia commerciale più diffusa: le coperture), in forma compatta disperdono fibre solo quando disturbati meccanicamente: in questi casi si possono verificare dispersioni di fibre di amianto anche elevate che, tuttavia, sono occasionali e di breve durata (punto 2 del D.M. 6 settembre 1994): tutte le azioni sono indirizzate a prevenire o limitare tali eventi.

Diverso è il caso dell'amianto floccato o friabile per il quale sono possibili aerodispersioni continue: per questa fattispecie la Regione Abruzzo ha emanato una specifica norma (articolo 6,





comma 4, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11) che ne prescrive la rimozione in tempi definiti.

Alte concentrazioni di amianto aerodisperso si possono determinare durante le decoibentazioni di manufatti con amianto (soprattutto se non compatti), con interessamento oltretutto dei lavoratori, anche dell'ambiente circostante qualora non vengano pedissequamente applicate le norme prescritte dal D.M. 6 settembre 1994 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infine lo scenario è quello, particolarmente delicato, della gestione dei rifiuti prodotti contenenti amianto.

## ART. 1

### *Finalità ed Obiettivi del Piano Regionale Amianto*

1. Il PRA basa la sua efficacia sulla conoscenza complessiva del rischio amianto sul territorio regionale, fornisce una guida di riferimento per le attività di custodia e manutenzione, di valutazione dello stato di degrado dei materiali e manufatti contenenti amianto in relazione al possibile rilascio di fibre, per gli interventi di rimozione dei manufatti che lo contengono e promuove la formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti al rischio amianto.

2. La L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca le azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire in particolare le seguenti finalità ed obiettivi:

1. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
2. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto;
3. la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute dall'amianto;
4. la promozione di attività finalizzate alla tutela dell'ambiente dall'amianto prevedendo anche la collaborazione con Enti Pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
5. la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

3. Il PRA si prefigge in particolare di:

- a) aggiornare il censimento eseguito dalla Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007 mediante:
  - la messa a regime, presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARTA, del Sistema Informativo Territoriale del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura accessibile agli organi di vigilanza (articolo 3, comma 3, lettera b, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11);
  - l'inserimento di tutti i nuovi dati che non è stato possibile acquisire ed inserire in precedenza rilevati nel corso dell'attività di vigilanza;
  - l'aggiornamento dei dati variati a seguito delle attività di bonifica avvenute nel corso del tempo;
- b) fornire gli strumenti che consentano, in fase attuale e futura:
  - il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera;



- l'informatizzazione degli adempimenti correlati ai processi di bonifica, mediante portali dedicati, finalizzata anche all'accelerazione ed al controllo degli stessi;
  - il controllo e la programmazione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
  - la semplificazione, in casi dettagliatamente particolareggiati e/o in casi di piccole quantità di materiali contenenti amianto, dei procedimenti di bonifica e smaltimento degli stessi;
  - coordinamento con le forze di PG operanti sul territorio;
- c) uniformare le attività di vigilanza su tutto il territorio regionale:
- mediante l'elaborazione di procedure operative condivise dagli Enti di controllo coinvolti a vario titolo;
  - mediante la formazione del personale operante nelle strutture territoriali delegate ai controlli riferita anche alle procedure operative codificate;
- d) fornire indirizzi per l'elaborazione dei piani delle attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL (percentuali controlli in base ai siti georeferenziati);
- e) verificare annualmente se gli organi ed enti di cui al precedente paragrafo d) abbiano raggiunto le dotazioni di personale e strumentale previste dalla vigente normativa;
- f) assicurare all'organo territoriale di controllo laboratoristico la dotazione delle risorse strumentali e organizzative previste dalla vigente normativa mediante atti vincolanti per le amministrazioni interessate;
- g) promuovere attività di ricerca e di sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento;

## ART. 2

### *Campo di applicazione*

#### 1. Le norme del presente PRA si applicano alle:

- a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;
- b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;
- c) attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi;
- d) strutture e impianti di cui al successivo art. 9.

## ART. 3

### *Definizioni*

#### 1. Ai fini del presente PRA si intende:

- a) per amianto, i seguenti silicati fibrosi con relative formule chimiche:
  - Crisotilo (Amianto bianco) -  $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$ ;
  - Amosite o Grunerite o Cummingtonite (Amianto bruno) -  $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$ ;
  - Crocidolite (Amianto blu) -  $Na_2Fe^{2+}_3Fe^{3+}_2Si_8O_{22}(OH)_2$ ;
  - Tremolite -  $Ca_2Mg_5Si_8O_{22}(OH)_2$ ;





- Antofillite -  $(Mg,Fe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$ ;
  - Actinolite -  $Ca_2(Mg,Fe)_5Si_8O_{22}(OH)_2$ .
- b) materiali contenenti amianto (M.C.A.): materiali nei quali sono state intenzionalmente aggiunte le fibre di cui alla lettera a) installati o in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 dicembre 2004 fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile;
- c) organo di vigilanza: ente preposto alla vigilanza, al controllo (anche mediante il campionamento) ed all'applicazione del sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, nelle articolazioni di seguito descritte:
- Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL nelle sue articolazioni dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica per le attività descritte ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del presente PRA;
  - Province per le attività di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente PRA;
- d) organo di supporto tecnico: ente preposto all'esecuzione di rilievi tecnico – analitici per gli organi di cui al punto c):
- ARTA - Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto;
- e) proprietari: possessori o responsabili legali a vario titolo degli immobili descritti all'articolo 3, comma 1, lettera a, della L.R. 04.08.2009, n. 11;
- f) rifiuto contenente amianto (R.C.A.):
- qualsiasi oggetto o manufatto contenente amianto, installati o in servizio, del quale il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o di cui abbia l'obbligo di disfarsene in quanto giunto alla fine della vita utile;
  - i prodotti e manufatti contenenti amianto non installati e non in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 dicembre 2004 anche strutturalmente indenni;
  - oggetti, materiali solidi o liquidi ovvero sostanze contenenti amianto abbandonati e/o depositati in aree pubbliche e private inclusi nell'elenco dei cui all'All. D alla Parte Quarta del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i;
- g) bonifica di materiale contenente amianto: l'insieme degli interventi che riguardano la rimozione, l'incapsulamento ed il confinamento dei materiali contenenti amianto;
- h) messa in sicurezza temporanea del materiale contenente amianto: predisposizione di un piano di controllo e manutenzione concordato con l'Organo di Vigilanza da adottare sino alla dismissione definitiva del m.c.a.;

#### ART. 4

##### *Conoscenza complessiva del rischio amianto*

1. La Regione Abruzzo, in adempimento delle disposizioni dell'art 10 della legge 257/92 e del D.P.R. 8 agosto 1994 ha realizzato il censimento dei siti interessati dalla presenza di amianto. Sui dati del censimento è stata fatta la mappatura applicando i criteri del D.M. n. 101 del 18.03.2003. Il censimento e la mappatura di cui trattasi, approvati con DGR n. 689 del 09.07.2007, di cui all'Allegato 4 (si allega solo il testo della deliberazione, rinviando per gli aspetti tecnici allo specifico atto) al presente PRA, sono stati realizzati da Collabora Engineering S.p.A. su commissione della Regione Abruzzo.
2. E' fatto obbligo alle aziende Asl, di aggiornare i dati del censimento del SIT (Sistema Informativo Territoriale) attualmente residente presso il SIRA dell'ARTA.





3. L'istituzione del SIT consente inoltre di adeguare i dati acquisiti durante il censimento delle strutture con le rilevazioni effettuate nel corso delle attività indicate negli obiettivi individuati con le modalità descritte nell'art. 3, lettera d), del presente Piano.

A tal fine saranno utilizzati anche i dati che afferiscono alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/92 e del presente PRA.

Inoltre il SIT permette di implementare per via telematica, anche le procedure di informatizzazione l'intero processo di bonifica, dalla presentazione del Piano di Lavoro alla relazione riassuntiva annuale prevista dall'art 9 della legge 257/92.

Le attività di censimento, mappatura ed il successivo monitoraggio delle coperture in MCA, possono essere effettuate dalla Regione Abruzzo anche con metodi di telerilevamento satellitare/aereo.

La Regione Abruzzo provvederà ad attivare un "Portale Amianto" che consente di fornire pubblicamente all'utenza tutte le informazioni di carattere normativo, tecnico e sanitario sull'amianto.

4. Ai fini della conoscenza complessiva del rischio amianto, inoltre si prevede che:

- a) tutti i Comuni che non abbiano già provveduto, dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT del presente atto, i dati relativi all'eventuale presenza di attività estrattive di amianto e/o pietre verdi;
- b) la Regione Abruzzo inserirà ed aggiornerà, nel Portale Amianto di cui al punto precedente, l'elenco delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica che sono riportate a titolo informativo nell'Allegato 2 al presente PRA. L'elenco è aggiornato alla data di promulgazione del presente PRA, secondo i dati acquisiti dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
- c) la Regione Abruzzo, aggiornerà i dati relativi alla presenza di amianto in rapporto alle attività di bonifica avvenute sui mezzi di trasporto (rotabili ferroviari, natanti, aeromobili, e parco automezzi) circolanti sul proprio territorio;
- d) la Regione Abruzzo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT del presente atto, individuerà ulteriori soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, dell'amianto presente nei settori di cui all'articolo 9 e nei siti contaminati. L'implementazione della banca dati del censimento avverrà con modalità armonizzate tra i diversi soggetti coinvolti al fine di acquisire dati confrontabili utili al monitoraggio, alla vigilanza e alla futura programmazione dello smaltimento dei RCA.

## ART. 5


### *Misure di protezione dalla presenza naturale dell'amianto*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente PRA nel caso dei seguenti lavori:

- attività di escavazione previste per la realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria;
- utilizzo del materiale lapideo nella realizzazione della rete viaria e/o ferroviaria;
- utilizzo del materiale per la realizzazione di barriere marine;
- importazione di materiale lapideo;

deve essere effettuata la trasmissione a cura del committente dei lavori, di studi geologici (corredati da dati analitici) che escludano, di volta in volta, la presenza di amianto, nelle rocce costituite da minerali silicatici appartenenti alle serie mineralogiche dell'olivina (rocce





serpentiniche) e degli anfiboli, nel contesto territoriale sottoposto a tali lavori o nei materiali utilizzati, alla ASL territorialmente competente (Servizio IESP).

## ART. 6

### *Rimozione e smaltimento dei rifiuti d'amianto - Modalità di conferimento*

#### 1. SITI DI CONFERIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO.

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti d'amianto:

- tenuto conto dell'attuale potenziale domanda di smaltimento di tali rifiuti così come emersa dal censimento effettuato;
- vista l'attuale capacità ricettiva per lo smaltimento di R.C.A. degli impianti operanti, ai sensi della normativa vigente, nel territorio regionale;
- tenuto conto della necessità di armonizzare le norme del presente PRA con il vigente PRGR e s.m.i.;

La Regione Abruzzo individua i siti di stoccaggio e di smaltimento di cui all'Allegato 3 al presente PRA e/o eventuali siti di trattamento autorizzati ai sensi del D.M. n.248 del 29 luglio 2004.

Con i Titolari/Gestori di tali siti la Regione Abruzzo potrà stipulare appositi Accordi di programma finalizzati alla corretta gestione delle problematiche "amianto", per il conferimento dei R.C.A. derivanti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza e rimozione di piccole quantità di M.C.A.

Ferme restando le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), le discariche e gli impianti di stoccaggio destinati ad accogliere i R.C.A. devono comunque rispettare le indicazioni previste, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per lo smaltimento di materiali cancerogeni.

I R.C.A. costituiti da materiali friabili, così come definiti dal punto 1) del D.M. 06.09.1994 ed i quantitativi di materiali contenenti amianto eccedenti le capacità recettive del territorio della Regione Abruzzo devono essere conferiti in siti extraregionali con i quali la Regione Abruzzo potrà stipulare all'uopo accordi interregionali.

#### A. OBIETTIVI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO

Uno dei principali obiettivi da perseguire nel periodo di validità del Piano Regionale Amianto (PRA) è costituito dalla ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica degli amianti e il recupero dei siti contaminati.

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto può avvenire:

- in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 170605 [rif. DM 27 settembre 2010, Allegato 2 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto", punto 1 "Principi", lettera b)]. I materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, in conformità con l'art. 7, co. 3, lett. c), del D.lgs. 13/01/2003, n. 36, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati nell'Allegato 2 del decreto;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi ai sensi di quanto







previsto dal DM n. 248 del 29/07/2004.

La produzione di rifiuti contenenti amianto in Abruzzo dal 2010 al 2015 è riportata nella tabella sottostante.

Produzione di rifiuti contenenti amianto 2010 – 2015. Tonn/a.

CODICE EER	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
061304, 150111 160111, 160212 170507, 170601 170605,	3.423	5.037	3.671	1.689	1.441	2.077

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

I Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) sono dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. La classificazione di tali rifiuti con i codici CER del Catalogo Europeo dei Rifiuti prevede, per i RCA, dei rifiuti pericolosi per definizione (senza voce a specchio):

- 060701\*: rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;
- 061304\*: rifiuti della lavorazione dell'amianto;
- 101309\*: rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto (voce a specchio 101310);
- 150111\*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;
- 160111\*: pastiglie per freni, contenenti amianto (voce a specchio 160112);
- 160212\*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (voce a specchio 160214);
- 170601\*: materiali isolanti contenenti amianto (voce a specchio 170604);
- 170605\*: materiali da costruzione contenenti amianto.

Vi sono poi rifiuti nella cui definizione non compare la parola "amianto", ma che lo possono comunque contenere. La presenza di una voce a specchio fa sì che la classificazione di questi rifiuti come pericolosi dipenda dalla presenza di sostanze pericolose al di sopra di una determinata concentrazione, nel caso dell'amianto, al di sopra dello 0,1% (1.000 mg/kg). Si citano a tale proposito i seguenti rifiuti:

- 150202\*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (voce a specchio 150203);
- 170503\*: terra e rocce contenenti sostanze pericolose (voce a specchio 170504);
- 170507\*: pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (voce a specchio 170508);
- 190304\*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (voce a specchio 190305);
- 190306\*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati (voce a specchio 190307).

La forma quasi unica di smaltimento a cui sono destinati i RCA è il collocamento in discarica controllata. Per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto risulta attualmente autorizzata la







seguinte scarica sul territorio abruzzese:

UBICAZIONE	IMPIANTO	VOLUMETRIA DISPONIBILE AL 30.11.2019
ORTONA (CH)	TAVERNA NUOVA – SIGMA 90	CA. 25.000 M <sup>3</sup>

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

Per lo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto risultano attualmente autorizzati i seguenti impianti sul territorio abruzzese:

	IMPIANTO	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	UBICAZIONE	CAPACITÀ AUTORIZZATA
1	SIGMA 90 S.R.L. - EX SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI - S.M.I. S.R.L.	SMALTIMENTO	ORTONA (CH)	205.000,00 M <sup>3</sup>
2	NEW DEAL S.R.L. - EX DI FLORIO S.R.L.	STOCCAGGIO	LANCIANO (CH)	132.933,00 T/A
3	BETA AMBIENTE S.R.L.	STOCCAGGIO	ATESSA (CH)	123.000,00 T/A
4	MANTINI S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	146.450,00 T/A
5	TEATE ECOLOGIA S.P.A. - EX S.E.AB S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)	151.800,00 T/A

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

Si rileva come la disponibilità residua di volumi in regione dell'unico impianto realizzato (Sigma 90 - Ortona - CH), per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, ormai in fase di progressiva saturazione (ca. 25.000 mc residui a novembre 2019).

Esiste una criticità evidente per la sola problematica delle coperture in cemento-amianto. La stima di tali coperture da rimuovere, come indicato nel capitolo dedicato alla mappatura dell'amianto di origine antropica, ammonta a 9.597.348 mq, corrispondente ad un quantitativo di circa 143.960.220 Kg, ovvero 143.960,22 ton, calcolato su un peso medio di ca. 15 kg/mq.

Stimando un rapporto di 350-550 kg/mc per lo smaltimento delle lastre in discarica, emerge la necessità di disporre di una capacità impiantistica di smaltimento per almeno 400.000 mc.

Questo dato delinea l'insufficienza dell'attuale disponibilità di impianti di smaltimento per RCA a livello regionale e la contestuale necessità di realizzare nuovi siti di smaltimento, per garantire un'autosufficienza territoriale, la corretta gestione dei RCA ed una maggiore offerta e disponibilità sul territorio regionale.

Occorre tuttavia tenere conto di volumetrie maggiori, per considerare anche lo smaltimento di altre tipologie di manufatti - la cui quantificazione è attualmente difficoltosa - ivi compresi i materiali contenenti amianto in matrice friabile. In merito alle effettive esigenze di capacità volumetrica per impianti di smaltimento, si provvederà con la successiva fase di aggiornamento del PRA in relazione al recepimento del futuro Piano Nazionale.

#### B. STRATEGIE OPERATIVE PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO







Si individuano le seguenti prioritarie soluzioni per il sistema impiantistico:

1. autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
2. autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discariche attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
3. promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
4. promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili (MTD - BAT).

Si ritiene che si possano prevedere secondo i criteri di localizzazione del PRGR di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018, la realizzazione di impianti ubicati in aree, preferibilmente costituite da discariche per inerti e da siti dedicati ad attività estrattive di inerti. A tal fine si potrà avviare un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento per RCA. Lo studio, da avviare e concludere entro 6 mesi dall'approvazione del presente PRA e da recepire con deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere attuato con il coinvolgimento del Settore regionale competente in materia di attività estrattive e mediante approfondimenti di natura geo-idrogeologica per verificare l'idoneità dei siti per il conferimento di materiali contenenti amianto, nonché tenendo conto della loro ubicazione e di eventuali possibili utilizzi.

## 2. RIMOZIONE DI M.C.A. IN CONDIZIONI PARTICOLARI

### A. RIMOZIONE DI M.C.A. EFFETTUATE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA E/O URGENZA

Nei casi di situazioni di emergenze quali quelle che a titolo esemplificativo vengono di seguito riportate:

- presenza di R.C.A. che per consistenza dei materiali, ubicazione, accessibilità, potrebbero determinare una contaminazione delle matrici ambientali e rischio per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. anche in uso, che, danneggiati per eventi straordinari avversi (naturali ed accidentali), possono costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica;
- presenza di M.C.A. rinvenuti occasionalmente durante lavori edili pubblici e/o privati;
- casi previsti nella DGR n. 101 dell'11.02.2013.

si procederà, previa presentazione di motivata e documentata richiesta all'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 256, commi 5 e 6, del D.lgs. 81/2008 nel testo vigente.

I R.C.A. provenienti dalle attività di rimozione effettuate nelle situazioni di emergenza così come definite nel 1° e 2° e 3° capoverso del presente titolo sono afferiti negli impianti individuati nel titolo "SITI" del presente articolo.

### B. RACCOLTA DI PICCOLE QUANTITÀ

La Regione, a seconda delle disponibilità di bilancio può prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante appositi bandi, per la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto.

Per piccole quantità si intendono quantitativi massimi di 540 kg di MCA in matrice compatta in opera (ai sensi del DM/2004), salvo successive valutazioni del quantitativo massimo in relazione alle disponibilità economiche della regione, che dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti da







ditte abilitate nelle forme di legge che operino in osservanza delle specifiche procedure e modalità stabilite da appositi bandi regionali.

Nelle more dell'emanazione del PRA, si applicano le disposizioni vigenti in materia di cui alla DGR n. 211 del 04.05.2009<sup>7</sup>, DGR n. 347 del 03.05.2010<sup>8</sup> e s.m.i. e DGR n. 657 del 31.08.2010<sup>9</sup>.

#### C. BONIFICHE AD OPERA DEL CITTADINO

È prevista la possibilità che il proprietario di un immobile contenente manufatti in MCA compatto, possa procedere direttamente alla bonifica dello stesso (così come definita ai sensi del precedente art. 3), per le quantità e secondo le modalità e procedure che saranno individuate con apposito atto successivamente all'approvazione del presente PRA.

3. Le modalità di rimozione, raccolta, smaltimento e trattamento dei R.C.A. devono rispettare quanto stabilito dalle normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

### ART. 7

#### *Controllo delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme specifiche sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto o di quelli addetti in imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto è assegnato ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL territorialmente competenti.

2. Dovranno essere osservate le procedure prescritte dal Titolo IX, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs 81 del 2008 nel testo vigente e dettagliate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida", Allegato 5 (si allega solo il testo della deliberazione, rinviando per gli aspetti tecnici allo specifico atto) al presente PRA.

3. Annualmente i Servizi delle USL territorialmente competenti provvederanno ad inviare alla Direzione Politiche della Salute e alla Direzione Ambiente della Regione Abruzzo una relazione sull'attività svolta contenente le indicazioni riportate nel comma 2 dell'art. 7 del DPR 08/08/94.

### ART. 8

#### *Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto*

##### Attività di vigilanza

Con il presente articolo il PRA intende fornire gli strumenti per il controllo dell'amianto e dei materiali contenenti amianto in opera e sono finalizzate a ridurre, per quanto tecnicamente possibile, ogni potenziale rischio sanitario per la popolazione. La vigilanza sul rispetto delle norme indicate nel presente articolo è assegnata ai Servizi di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle Aziende USL territorialmente competenti.

1. L'aerodispersione delle fibre nell'ambiente

<sup>7</sup> BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.

<sup>8</sup> BURA Speciale Ambiente n. 30 del 28.05.2010.

<sup>9</sup> BURA Speciale Ambiente n. 59 del 13.10.2010.





Al fine di evitare l'aerodispersione delle fibre nell'ambiente e ogni indebita esposizione della popolazione è necessario che:

- a) tutti gli operatori che a vario titolo sono coinvolti nella rimozione e smaltimento dei materiali e rifiuti contenenti amianto, rispettino rigorosamente le procedure prescritte nella vigente normativa (Titolo IX, Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - del D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i. e D.M. del 6 settembre 1994) ricordate nell'articolo 9 del presente PRA;
- b) i proprietari e/o i responsabili delle attività che vi si svolgono, di immobili nei quali sia presente amianto, una volta accertatane la presenza, devono valutarne lo stato di usura e, in caso di permanenza di tali materiali, provvedere alla corretta gestione, custodia e manutenzione degli stessi secondo quanto indicato nei commi seguenti;

## 2. Presenza di amianto in matrice friabile

- a) A seguito dell'individuazione di amianto friabile o floccato, i soggetti proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA devono:
  - o darne immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. 257 del 27/03/1992, al Servizio d'Igiene e Salute Pubblica dell'Azienda ASL territorialmente competente utilizzando uno schema che sarà approvato con apposito atto successivamente all'adozione del presente PRA,
  - o procedere alla bonifica (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. 11/09) entro 90 giorni dalla scoperta previa presentazione (ai sensi dell'articolo 256 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.) di idoneo piano di lavoro ai competenti Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
  - o darne comunicazione al SIT, entro 60 giorni dalla scoperta della presenza di tale tipo di materiale;

I dati relativi alle comunicazioni di cui sopra, trascritti nei registri istituiti presso le Azienda ASL, secondo quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge n. 257/92, sono parte integrante delle relazioni che annualmente devono essere trasmesse alla Regione Abruzzo ai sensi comma 3 dell'art. 7 del presente PRA.

## 3. Presenza di amianto in matrice compatta.

- a) Esame delle condizioni dei M.C.A. in opera.

I soggetti i proprietari di immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del presente PRA, nel caso in cui venga individuata la presenza di amianto e/o di M.C.A. in matrice compatta devono predisporre entro 60 giorni, l'esame delle condizioni dei materiali in opera al fine di stimare il potenziale pericolo di rilascio di fibre dal materiale.

  - o Per gli immobili occupati, destinati ad uso civile, pubblico e privato, commerciale ed industriale, l'esame dovrà consentire la valutazione della potenziale esposizione a fibre d'amianto degli occupanti.
  - o L'esame dovrà essere redatto secondo i criteri di cui al punto 2 del D.M. 06/09/94 e dovrà utilizzare, obbligatoriamente, le schede del tipo di quelle dell'Allegato 5 del suddetto D.M. seguendo le procedure indicate nella DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida".
  - o L'esame dovrà obbligatoriamente indicare la percentuale dei materiali danneggiati ai fini dell'applicazione del diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i.;







- o L'eventuale esecuzione di accertamenti tecnico analitici dovrà essere eseguito esclusivamente dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute il cui elenco sarà riportato nel Portale Amianto;
- b) Scelta del metodo di bonifica.  
Il metodo di bonifica deve essere scelto in base all'esito della verifica di cui al precedente punto a), e deve altresì tener conto, dell'ubicazione degli immobili nel contesto urbanistico e la loro allocazione in vicinanza a strutture residenziali e/o di servizio, del "Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica" di cui al D.M. 20.08.1999, Allegato 2, Tabella 1, e s.m.i. e dei criteri di cui al D.M. 06/09/94 punto 3.
- c) Piano di manutenzione e programma di controllo.  
I soggetti di cui al *comma 2a)* del presente articolo, ai sensi del punto 4 del D. M. 06/09/1994, debbono predisporre un programma di controllo ed un piano di custodia e manutenzione per i materiali d'amianto o M.C.A in opera, per i quali possono non essere necessari l'interventi di bonifica o che siano stati messi in sicurezza con interventi di tipo conservativo (incapsulamento, confinamento o sovra-copertura).
  - o Il programma di controllo ed il piano di custodia e manutenzione dovrà essere ripetuto con la periodicità individuata in esito all'applicazione delle procedure di cui alla DGR 101/2013 e comunque non oltre almeno ogni due anni. Inoltre detta valutazione dovrà essere eseguita successivamente ad ogni evento eccezionale che determini un palese ed improvviso degrado e/o danneggiamento della struttura.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, devono essere custodite dai proprietari degli immobili nei quali sia presente amianto compatto, e/o dai responsabili delle attività che vi si svolgono e devono essere esibiti, su richiesta, agli Organi di controllo.

#### ARTICOLO 9

##### *Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto in altri settori*

#### 1. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI ROTABILI FERROVIARI

La Regione Abruzzo provvede al controllo relativo all'aggiornamento della presenza di amianto nei rotabili, mediante apposita richiesta ai gestori del traffico ferroviario, che sarà incluso nella programmazione di cui al seguente art. 10.

Le strutture presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei rotabili devono rispettare le caratteristiche strutturali e gestionali indicate nel D.M. 26.10.1995.

#### 2. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI NATANTI

La Regione Abruzzo provvede al controllo relativo all'aggiornamento della presenza di amianto nei natanti, d'intesa con le Capitanerie di Porto sia in relazione dei proprietari dei natanti, sia per quanto riguarda le strutture di terra, presenti nel territorio regionale.

Le strutture di terra presso cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione dei natanti devono possedere caratteristiche strutturali e gestionali tali da:

- garantire la limitazione dell'esposizione al rischio amianto e la tutela della salute dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;





- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

### 3. AGGIORNAMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI AEROMOBILI

La Regione Abruzzo disporrà controlli per l'aggiornamento della presenza di amianto negli aeromobili e nelle strutture di terra in cui sono effettuate le attività di decoibentazione e riparazione degli stessi, come specificato al precedente punto 2.

### 4. AUTODEMOLITORI ED ALTRI SETTORI IN CUI SI ESEGUONO ATTIVITÀ DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Qualora gli autodemolitori ed altre strutture dovessero risultare interessate da attività di bonifica di manufatti contenenti amianto, nel rispetto della normativa vigente in materia, effettuare la bonifica destinando una zona dell'impianto strutturalmente e funzionalmente predisposta al fine di:

- limitare l'esposizione al rischio amianto e garantire la tutela della salute dei lavoratori adottando tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- impedire la dispersione di fibre di amianto nell'aria al fine di evitare l'inquinamento ambientale e l'indebita esposizione della popolazione;
- garantire la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto.

## ART. 10

### *Programmazione attività di controllo e vigilanza sull'amianto censito*

Le Direzioni Politiche della Salute ed Ambiente della Regione Abruzzo, sentiti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. e l'ARTA, individuano aree di particolare interesse sanitario, tipologie di immobili o attività lavorative alle quali deve essere prioritariamente indirizzata l'attività di vigilanza.

L'individuazione di tali aree dovrà essere periodicamente aggiornata (con cadenza annuale) e dovrà avvenire, tenuto conto anche dei dati relativi alla sorveglianza epidemiologica che devono essere forniti dall'ente indicato dall'articolo 8 della L.R. 11/09.

Le aree o la tipologia di immobili vengono individuati tra quelli presenti nel censimento così come aggiornato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Piano e tra quelli eventualmente non ancora censiti.

## ART. 11

### *Formazione*

La Regione Abruzzo individua le linee guida per i corsi di formazione articolati in relazione al livello professionale del personale cui sono diretti:

- a) Operativo: della durata minima di 30 ore rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento;
- b) Gestionale: della durata minima di 50 ore rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, bonifica e smaltimento;

La Regione Abruzzo, previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti, rilascia i titoli di abilitazione.







La Giunta Regionale organizza corsi di formazione destinati al personale delle strutture di controllo aventi come prioritaria finalità di uniformare l'attività di vigilanza, controllo e di campionamento, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente PRA.

I corsi saranno finanziati con le modalità indicate dall'art. 10 del D.P.R. 08.08.1994.

In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera k, della Legge Regionale 4 agosto 2009 n° 11, le figure di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, devono possedere un titolo di studio di scuola media superiore e un attestato rilasciato dopo specifico corso di coordinatore amianto di almeno 50 ore di formazione, prevedendo altresì specifici corsi di aggiornamento ogni 3 anni.

Il dettaglio della formazione è specificato nell'Allegato 6 al presente PRA.

In via transitoria, possono svolgere l'attività di responsabili del rischio amianto, di cui al punto 4a del D.M. 6 settembre 1994, tutti i soggetti attualmente incaricati che decadranno se non in possesso dei requisiti che stabiliti dal presente P.R.A.

La Giunta Regionale predisporrà corsi informativi/formativi gratuiti per:

- Organi di Polizia Giudiziaria;
- Operatori degli Enti coinvolti nell'applicazione della normativa vigente.

#### ART. 12

##### *Programmi di bonifica*

La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare, a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre e di polveri.

I programmi di cui sopra sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente di concerto con l'Assessore regionale per le Politiche della Salute.

#### ART. 13

##### *Contributi*

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; l'ammontare del contributo è pari al 70 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

I contributi sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).



Giunta Regionale dell'Abruzzo





#### ART. 14

##### *Sorveglianza epidemiologica*

La sorveglianza epidemiologica dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto è svolta dal Centro Operativo regionale (COR) istituito con D.G.R. n. 1213/2013 in base alle indicazioni previste dal D.P.C.M. del 10/12/2002 n. 308 – L.R. n.11 del 17.03.2014.

#### ART. 15

##### *Dotazione strumentale per gli organi di controllo*

La Giunta Regionale provvede ad assicurare al Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo la strumentazione prevista dall'art. 11 del D.P.R. 08.08.1994, non ancora assegnata allo stesso.

Entro il suddetto termine, si provvede da parte della Giunta Regionale a garantire che il Centro Regionale di Riferimento per l'Amianto dell'ARTA Abruzzo, possenga anche i requisiti minimi organizzativi previsti dall'Allegato 5 al D.M. 14.05.1995.

#### ART. 16

##### *Disposizioni finanziarie*

Per gli oneri derivanti dall'attuazione dal presente PRA, in relazione all'estensione (mq) dell'amianto sul territorio regionale e delle attività di dismissione/bonifica da attuare, gli stessi si stimano in almeno 30 mil/Eu per gli anni 2020 - 2021.

La prima applicazione potranno essere utilizzate le economie che potranno conseguirsi dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano approvato con DGR n. 394/P del 27.05.2013 "Aggiornamento Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2013 – 2015. Articolo 255 L.R. 15 del 26/04/2004 e s.m.i. - Approvazione", relativi alle bonifiche degli edifici pubblici da amianto. Agli oneri per gli anni 2020 e 2021 e per quelli successivi si provvede mediante finanziamenti derivanti da programmi nazionali e regionali.





## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### NORMATIVA COMUNITARIA

- Direttiva 18/2003/CEE del 27.03.2003 che modifica la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Direttiva 77/1999/CEE del 26.07.1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'Allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- Direttiva 382/1991/CEE del 25.06.1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- Direttiva 217/1987/CEE del 19.03.1987, concernente la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- Direttiva 477/1983/CEE del 19.09.1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 80/1107/CEE).
- Direttiva 769/1976/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

### NORMATIVA NAZIONALE

- LEGGE 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 24/05/88, n. 215 "Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Decreto 5 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto". (GU n. 87 del 14-4-2004).
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003: "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005". (GU n. 139 del 18-6-2003 - Suppl. Ordinario n. 95) (Riferimenti a INQUINAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, AMIANTO, INQUINAMENTO ACUSTICO, ACQUA, ELETTROSMOG, RIFIUTI, MOBILITÀ SOSTENIBILE).







- Decreto 18 marzo 2003, n. 101: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93". (GU n. 106 del 9-5-2003).
- D.P.R. 08/08/94 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
- D.P.C.M. 16/11/95 Ripartizione dei contributi a carico del bilancio dello Stato e relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del SSN addetto al controllo delle attività di bonifica.
- CIRCOLARE 17/02/93, n. 124976 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
- DELIBERAZIONE C.I.P.E. 07/06/93 Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta disposizione in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.
- LEGGE 04/08/93, n. 271 Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.
- DECRETO LEGISLATIVO 11/08/93 n. 374 Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.
- DELIBERAZIONE C.I.P.I. 28/12/93 Determinazione di ammissibilità ai benefici del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
- D.M. 28/03/95, n. 202 MINISTERO DELL'INDUSTRIA Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- Deliberazione 30 marzo 2004, n. 02/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (GU n. 88 del 15-4-2004).
- D.Lgs. 15/08/91, n. 277 Attuazione delle direttive n. 89/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30/7/90, n. 212.
- Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157): Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326,







recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.". (GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n. 181) Stralcio: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto.

- D.P.R. 30/06/65, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- LEGGE 27/12/75, n. 780 Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale.
- D.M. 21/01/87 del MINISTERO DEL LAVORO Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
- D.M. 20/06/88 del MINISTERO DEL LAVORO Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione.
- D.P.R. 13/04/94, n. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
- D.lgs. 17/3/95, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- D.lgs. 05/02/97, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- DPCM 21/03/97 Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- D.M. 06/09/94 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- CIRCOLARE 12/04/95, n. 7 del MINISTERO DELLA SANITÀ Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
- CIRCOLARE 10/7/86, n. 45 MINISTERO DELLA SANITÀ. Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." - art. 2 allegato 2.
- D.M. 26.10.95 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presente sui mezzi rotabili.
- D.M. 14.05.96 - MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 3 allegato 3.







- CIRCOLARE 01/07/86, n. 42 - MINISTERO DELLA SANITÀ Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 1 allegato 1.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 4 allegato 4.
- D.M. 14.05.96 del MINISTERO DELLA SANITÀ Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - art. 5 allegato 5.
- Decreto 29 luglio 2004, n. 248: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. (GU n. 234 del 5-10-2004).
- Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione". (GU n. 151 del 01/07/2005) - (art.11 conferimento in discarica dei rifiuti - proroga).
- D.M. 12/02/97 del MINISTERO DELL'INDUSTRIA Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
- CIRCOLARE 25/11/91, n. 23 MINISTERO DELLA SANITÀ Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.

## NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 04.08.2009, n. 11 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto".
- Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006 "DGR n. 759 del 30.08.2002 - Conferimento dell'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di Mappatura dell'amianto (Decreto 101/2003) e di redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Legge 257/1992) alla Collabora Engineering S.p.A. - Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico", con la quale si è provveduto ad insediare un Comitato tecnico con la finalità di provvedere anche all'elaborazione del Piano Regionale Amianto (PRA).
- DGR n. 258 del 19.03.2007 "D.Lgs 13/01/2003 n. 36 - D.M. 3/08/2005 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto".



- DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"».
- DGR n. 211 del 04.05.2009 "Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008".
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009.
- DGR n. 347 del 03.05.2010 "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009".
- DGR n. 657 del 31.08.2010 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009." Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010";
- DGR n. 101 dell'11.02.2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida".

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo





**Elenco delle imprese  
iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto**

**Categoria 10A:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi

	N. ISCRIZIONE	IMPRESA
1	AQ/002321	BARATELLI PAOLO VIA ROMA, S.N.C. 67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)
2	AQ/000479	CAPRIOTTI E C. SNC VIA GUIDO CARLI, 6 64018 TORTORETO (TE)
3	AQ/000321	CERICOLA SRL C.SO TRENTO E TRIESTE, 43 66034 LANCIANO (CH)
4	AQ/003128	CHIAROTTI VERNICIATURE S.R.L. VIA D'ANNUNZIO, 334 65100 PESCARA (PE)
5	AQ/000398	COGEPI SAS VIA MONTE CORVO, 4 65124 PESCARA (PE)
6	AQ/000569	CONSALVO ASFALTI SRL CONTRADA ASCIGNO 54 66043 CASOLI (CH)
7	AQ/000162	D'ANGELO ANTONIO SRL VIA LENTESCO, 11 66032 CASTEL FRENTANO (CH)
8	AQ/000486	DAVA SRL ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' VARRANONI 67026 POGGIO PICENZE (AQ)
9	AQ/002652	DEMETRA 3 SRL VIA MONSIGNOR TESAURO 10 66034 LANCIANO (CH)
10	AQ/004400	ECO' SRL VIA LEONARDO DA VINCI, 21 67100 L'AQUILA (AQ)
11	AQ/002413	ECOLOGIA-TRASPORTI SAS DI A. GENTILE E C. CONTRADA TRAPPANARA 11 64020 MORRO D'ORO (TE)
12	AQ/000124	EDILCOP ECOLOGIA SRL VIA PUCCINI, 45 65122 PESCARA (PE)
13	AQ/002961	EDIREF SRL VIA ANTONIO BREDA, 2 65020 ABBATEGGIO (PE)
14	AQ/004285	ENERGEEN S.R.L. VIA DEL MULINO, S.N.C. 67100 L'AQUILA (AQ)





15	AQ/004164	EUROCOBERTURE S.R.L. UNIPERSONALE CONTRADA FEUDUCCIO, SNC 66036 ORSOGNA (CH)
16	AQ/000437	I C E I M S.R.L. VIA ACCOLLE 14 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
17	AQ/000591	IKOS EDILIZIA S.R.L. VIA STRADONETTO 42 65126 PESCARA (PE)
18	AQ/000488	ISOLMONTAGGI SRL STRADA PROVINCIALE DELLA BONIFICA KM 14,050 64010 ANCARANO (TE)
19	AQ/000203	LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA & C. VIALE EUROPA, 10 66010 RIPA TEATINA (CH)
20	AQ/000059	MANTINI SRL VIA MOLINO CANOSA 66100 CHIETI (CH)
21	AQ/000654	MARSICA EDILSTRADE "PALUMBO RAFFAELE" DI CONTESTABILE LUCA GABRIELE E C. SNC VIA FONTEGRANDE, 131 67043 CELANO (AQ)
22	AQ/000071	MILLENIUMCOOP SOC. COOP A R.L. VIA NAPOLI SNC 66050 CARUNCHIO (CH)
23	AQ/005010	NUOVA BAUCHEMIX SRL ZONA ART.LE CASE MOLINO 64020 CASTELLALTO (TE)
24	AQ/000650	OMG S.R.L. VIA PIANA LA FARA 53 66041 ATESSA (CH)
25	AQ/000468	PAVIND SRL S.S. 17 KM. 94,75 - ZONA INDUSTRIALE 67039 SULMONA (AQ)
26	AQ/000616	PRO MECCANICA 2002 SRL VIA CAIONE, 7 67026 POGGIO PICENZE (AQ)
27	AQ/000196	RIVES S.R.L. VIA D'INNOCENTE, 12 65125 PESCARA (PE)
28	AQ/000587	SACCOMANDI S.R.L. LOCALITA' PIANO D'ACCIO 64100 TERAMO (TE)
29	AQ/002120	TECNO SRL VIALE G. MAZZINI, 122 64011 ALBA ADRIATICA (TE)
30	AQ/004511	TIBERII GROUP MANAGEMENT SRL PIAZZA ETTORE TROILO, 3 65127 PESCARA (PE)
31	AQ/000480	VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI SRL LOCALITA' SANTA MARINELLA, 18 - FRAZ. PRETURO 67100 L' AQUILA (AQ)
32	AQ/004071	X-TRADE S.R.L. VIALE ALCIDE DE GASPERI, 16 67100 L' AQUILA (AQ)





**Categoria 10B:** attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

	N. ISCRIZIONE	IMPRESA
1	AQ/000479	CAPRIOTTI E C. SNC VIA GUIDO CARLI, 6 64018 TORTORETO (TE)
2	AQ/000321	CERICOLA SRL C.SO TRENTO E TRIESTE, 43 66034 LANCIANO (CH)
3	AQ/002652	DEMETRA 3 SRL VIA MONSIGNOR TESAURO 10 66034 LANCIANO (CH)
4	AQ/000124	EDILCOP ECOLOGIA SRL VIA PUCCINI, 45 65122 PESCARA (PE)
5	AQ/000591	IKOS EDILIZIA S.R.L. VIA STRADONETTO 42 65126 PESCARA (PE)
6	AQ/000203	LA TEATINA SAS DI MARIANNA VERNA & C. VIALE EUROPA, 10 66010 RIPA TEATINA (CH)
7	AQ/000059	MANTINI SRL VIA MOLINO CANOSA 66100 CHIETI (CH)
8	AQ/000071	MILLENIMUMCOOP SOC. COOP A R.L. VIA NAPOLI SNC 66050 CARUNCHIO (CH)
9	AQ/000468	PAVIND SRL S.S. 17 KM. 94,75 - ZONA INDUSTRIALE 67039 SULMONA (AQ)
10	AQ/000587	SACCOMANDI S.R.L. LOCALITA' PIANO D'ACCIO 64100 TERAMO (TE)





**SISTEMA IMPIANTISTICO REGIONALE AUTORIZZATO  
SITI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO**

	IMPIANTO	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	UBICAZIONE
1	SIGMA 90 S.R.L. - EX SOCIETÀ MERIDIONALE INERTI - S.M.I. S.R.L.	SMALTIMENTO	ORTONA (CH)
2	NEW DEAL S.R.L. - EX DI FLORIO S.R.L.	STOCCAGGIO	LANCIANO (CH)
3	BETA AMBIENTE S.R.L.	STOCCAGGIO	ATESSA (CH)
4	MANTINI S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)
5	TEATE ECOLOGIA S.P.A. - EX S.E.AB S.R.L.	STOCCAGGIO	CHIETI (CH)

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2019

GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 09.07.2007, n. 689:

Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 759 del 30.08.02, ha affidato alla COLLABORA ENGINEERING S.p.A. dei servizi esternalizzati con la precedente deliberazione G.R.A. n. 1253/C del 17.12.2001 nell'ambito del processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili già utilizzati dalla Regione Abruzzo e dall'ATER di Pescara;
- la convenzione generale regolante i rapporti Regione Abruzzo/COLLABORA ENGINEERING S.p.A., approvata con la citata deliberazione, è stata sottoscritta dai Direttori preposti alle Aree della Regione Abruzzo interessate (Opere Pubbliche e Protezione civile - Sanità - Turismo, Ambiente, Energia) e dal legale rappresentante pro-tempore della COLLABORA ENGINEERING S.p.A. in data 30.08.02;
- la predetta convenzione generale, all'art. 6 (Esecuzione del servizio), stabilisce che "I servizi affidati saranno svolti con la dovuta diligenza e sotto la diretta responsabilità dell'Affidatario, in conformità degli specifici disciplinari d'oneri relativi a ciascuna delle attività esternalizzate ... omissis ... I di-

sciplinari d'oneri dovranno acquisire l'approvazione della Direzione regionale di riferimento per le rispettive attività ... omissis" mentre l'art. 17 (integrazione del servizio) stabilisce che "E' data facoltà alla Regione Abruzzo di sostituire una o più attività esternalizzate con almeno di pari importo, di concerto con la società affidataria ... omissis";

- la Regione Abruzzo deve dare adempimento a quanto stabilito dalla legge 257/92 e dal decreto 101/03, dando piena attuazione a quanto previsto nelle norme citate;
- a tal fine, è emersa la necessità di estendere il ricorso a società esperte, esterne alla struttura regionale, per l'espletamento di funzioni di supporto professionale e strumentale delle attività regionali, in particolare per quanto attiene gli adempimenti in ordine a quanto stabilito dal citato decreto 101/03;
- la COLLABORA ENGINEERING S.p.A., all'uso interpellata, ha dato la propria disponibilità a fornire detto supporto professionale e strumentale delle attività regionali sia in materia di mappatura dell'amianto che in ordine alla prosecuzione delle attività di supporto tecnico-amministrativo-logistico agli uffici regionali finalizzato alla redazione, da parte della Regione, del "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- la COLLABORA ENGINEERING S.p.A., in virtù di quanto stabilito nel predetto art. 17 della convenzione generale approvata con la citata DGRA n. 759/2002, ha formalmente espresso il proprio assenso alla variazione introdotta alla convenzione stessa con il disciplinare approvato con la determina n. DF3/31 del 10.04.2006 (rettificata con determina n. DF3/39 del 3.05.2006) e sottoscritto dalle parti in data 29.05.2006;







Richiamato il disciplinare d'oneri, redatto secondo quanto disposto dall'art 6 della predetta convenzione regionale generale, concernente l'incarico relativo alle attività di supporto agli uffici regionali competenti in materia di amianto sottoscritto dal Dirigente del Servizio gestione rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia, e dall'Amministratore delegato della COLLABORA ENGINEERING S.p.A., Dott. Vittorio Ricciardi, in data 29.05.2006 avente come obiettivo la redazione del "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" mediante l'esecuzione delle necessarie attività che risultano, sinteticamente, riconducibili a :

- mappatura dell'amianto e determinazione delle priorità di intervento (secondo la metodica stabilita con i Criteri per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti) dei siti interessati dalla presenza di amianto, ricomprendente i siti già censiti dalla società;
- supporto tecnico-amministrativo-logistico agli uffici regionali finalizzato alla redazione, da parte della Regione, del "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";

di durata contrattuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del sopra richiamato disciplinare d'oneri (29.05.2006), fino al 31.12.2006;

Dato atto che la Società affidataria ha, comunque, avviato, d'intesa con il dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, le attività previste dal disciplinare d'oneri afferenti la mappatura dell'amianto in data antecedente a quella della sua sottoscrizione e che in relazione alle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 3 del disciplinare d'oneri anzi richiamato tali attività sono state riconosciute valide

ed efficaci, in quanto svolte nel rispetto del disciplinare medesimo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 101/03 e nel rispetto di quanto stabilito dal gruppo di lavoro interregionale (capofila le regioni Piemonte e Liguria) che ha elaborato, in merito, la procedura per la determinazione delle priorità di intervento, ovvero per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti e che, quindi, trova piena applicazione quanto stabilito nel predetto art. 3 - secondo capoverso - del più volte citato disciplinare d'oneri, col quale viene stabilito che "La regione riconosce valide ed efficaci le attività già avviate dalla Società, in data antecedente a quella di sottoscrizione del presente disciplinare, in conseguenza dei precedenti rapporti (per le vie brevi e/o epistolari) intercorsi";

Dato atto, altresì, che le attività svolte dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A. nell'ambito di quanto affidato dalla Regione Abruzzo (Progetto Amianto), ivi comprese quelle di censimento, hanno permesso di costruire un modello di indagine in grado di stimare la quantità di amianto, e di materiali contenenti amianto presente sul territorio abruzzese, con un adeguato grado di approssimazione;

Dato atto che la società affidataria ha inoltrato alla Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia la documentazione inerente le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" in data 24.06.2006 (agli atti dell'ufficio), contenente, tra l'altro, il (SIT) "Sistema Informativo per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto";

Dato atto, altresì, che la COLLABORA ENGINEERING S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in data 28.09.2006 il nuovo "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" deno-





minato "Amianto map" che, a tutti gli effetti, sostituisce ed integra il precedente;

Dato atto, inoltre, che nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con determinazione dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006, svoltasi l'8.05.2007 il Comitato stesso ha preso atto delle predette "Linee guida" predisposte dalla società affidataria ritenendole un indispensabile strumento propedeutico alla azione pianificatoria regionale, seppure da integrare, in fase di redazione del piano stesso, sulla base di talune osservazioni formulate da alcuni membri del comitato e, soprattutto, in ordine alle intervenute modifiche al quadro normativo di riferimento, vigente all'epoca di redazione delle predette linee guida;

Dato atto, infine, che nel corso delle riunioni svoltesi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il predetto SIT, denominato "Amianto map", ha riscosso unanimi consensi, da parte dei funzionari ministeriali, che lo hanno ritenuto tra i migliori predisposti a livello nazionale;

Dato atto, pertanto, che le anzi richiamate "Linee Guida" nonché il "SIT - Amianto map", redatti in attuazione del sopra citato Progetto dalla Società affidataria, consentono, fatte salve - per le motivazioni anzi esposte - alcune modifiche ed integrazioni, di predisporre "Piano regionale di protezione dell'ambiente di decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", ovvero di stabilire gli indirizzi e le azioni che la Regione Abruzzo dovrà intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla vigente normativa in materia, appunto, di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'amianto;

Ritenuto, pertanto, di approvare:

1. le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di

bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);

2. il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.1" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);
3. il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.2" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);
4. il "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map" predisposto dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A., attualmente residente sul server della Società affidataria;
5. il report relativo all'applicazione del predetto SIT, contenente le priorità di intervento nei siti censiti presso i quali è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto (allegato "B" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale);

con l'avvertenza che:

- i documenti richiamati nelle "Linee guida", la cui sintesi è riportata nelle stesse, non sono allegati al presente atto, ma sono consultabili presso gli uffici del competente Servizio Gestione Rifiuti;
- il SIT "Amianto map" è consultabile ed interrogabile, previa richiesta al Servizio Gestione Rifiuti di specifiche password di accesso che saranno fornite dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A.;
- il predetto SIT "Amianto map" risiederà definitivamente sul server della Regione Abruzzo successivamente alla adozione del presente atto;







Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 83/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 27.03.1992, n. 257

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" (allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) predisposte dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A.;
2. di approvare il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli edifici pubblici presenti nella regione (allegato "A.1" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) denominato "Campagna di censimento svolta su n. 8154 edifici pubblici, aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva";
3. di approvare il report relativo al censimento svolto dalla Società affidataria sugli opifici

presenti nella regione (allegato "A.2" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale), denominato "Campagna di censimento svolta su n. 1377 opifici individuati nei maggiori consorzi di Sviluppo Industriale";

4. di approvare il "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map" predisposto dalla COLLABORA ENGINEERING S.p.A., attualmente residente sul server della Società affidataria;
5. di approvare il report relativo all'applicazione del predetto SIT contenente le priorità di intervento nei siti censiti, presso i quali è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto (allegato "B" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale) predisposto dalla Società affidataria, denominato "Mappatura amianto e determinazione delle priorità di intervento su n. 2375 siti individuati attraverso la campagna di censimento, nei quali è stata accertata la presenza di materiali contenenti amianto";
6. di demandare al Servizio Gestione Rifiuti l'adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione e, in particolare, quelli necessari al trasferimento del SIT "Amianto map" sul server della Regione Abruzzo al fine di consentire l'utilizzo da parte degli utenti (Enti pubblici e privati, associazioni, operatori ecc.);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Direzione centrale dell'ARTA, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, all'ANCI Abruzzo ed all'Albo gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;



8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel *Boletino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

*Segue allegato*

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo







## GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.02.2013, n. 101  
Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs.  
09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11.  
"Procedure per la corretta gestione del  
rischio amianto". Approvazione linee guida.

Omissis

## LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'amianto:

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;

VISTO il D.P.R. 8.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicato nella G.U. 26 ottobre 1994, n. 251, S.O.);

VISTO il D.Lgs 25.07.2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all'amianto durante il lavoro" che, in particolare, all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", pubblicato sulla G.U. 20-9-1994, n. 220;

VISTO il D.M. 14.05.1996 "Normative e

metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 27/03/92 n. 257";

VISTA la legge 03.08.2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

VISTO il D.Lgs 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata nel B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009, che prevede in particolare:

- all'art. 3, comma 1, lett. a) che il PRA si applica a tutte le strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera materiali contenenti amianto;
- all'art. 3, comma 1, lett. f), la definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale;
- all'art. 6, comma 5 che i proprietari di immobili in cui sono presenti m.c.a. devono adempiere agli obblighi di cui al D.M. 06.09.94;

RICHIAMATA la DGR n. 689 del 09.07.2007 avente per oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei siti della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro





25.01.2011: *Lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/08*

VISTA la Circolare 18.10.2006 della Regione Toscana: *Prime indicazioni D.Lgs. 257/02.*

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG14/40 del 6/07/2009, con la quale è stato formalizzato il gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto per l'elaborazione di procedure comuni nella Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. DG20/34 del 16.07.2010, recante: *"Costituzione gruppo tecnico misto in materia di rischio amianto. L.R. 11/2009. Sostituzione nominativo"*;

CONSIDERATO che il Gruppo tecnico misto (Igiene - Lavoro), di cui alla D.D. n. DG20/34 del 16.07.2010 e s.m.i., ha provveduto a redigere delle *Linee Guida*, al fine di prevedere documenti, procedure e schemi che rappresentino un indirizzo operativo uniforme per l'adeguamento degli obblighi posti in capo ai proprietari di strutture in cui vi siano m.c.a. (materiali contenenti amianto), linee guida costituite dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### ALLEGATO "LINEE GUIDA REGIONALI"

##### - PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

- SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).
- SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):
  - Allegato 1 - Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.
  - Allegato 2 - Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.
  - Allegato 3 - Scheda per l'accertamento

della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

- Allegato 4 - Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.
- Allegato 5 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.
- Allegato 6 - Verbale di campionamento.

##### - LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA' DAL RISCHIO AMIANTO

- MODELLO A "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE COMPATTA".
- MODELLO A-bis "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE FRIABILE".
- MODELLO B "Notifica d'inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08)".
- MODELLO C "Rimozione materiali contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti".
- MODELLO D "Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti".
- MODELLO E "Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)".

VISTA la nota prot.n. RA/43517 DG/20 del 28.02.2012 della Direzione Politiche della Salute - Servizio Prevenzione collettiva, avente per oggetto: *"Trasmissione procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Art. 3 L.R. 11/09"*;

RICHIAMATA la Circolare del Servizio Gestione Rifiuti del 07.12.2009, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009, contenente una serie di indirizzi regionali riferiti ad alcuni adempimenti obbligatori riguardanti le problematiche gestionali dei m.c.a., da parte di Enti e cittadini coinvolti e/o interessati;

CONSIDERATO che è in corso di definitiva elaborazione di una proposta di Piano







Regionale Amianto (PRA), tenendo conto delle "Linee guida" elaborate ai sensi della DGR n. 689 del 09.07.2007:

RITENUTO opportuno dotarsi di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA per uniformare le attività di vigilanza e definirne priorità su tutto il territorio regionale, nelle more della definitiva elaborazione ed approvazione del Piano Regionale Amianto previsto dall'art. 2 della L.R. 11/2009:

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di Deliberazione, nonché della conformità alla legislazione vigente, attestata dalla firma del Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute e del Direttore della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambiente, Energia;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore Regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e il Direttore della Direzione Politiche della Salute, hanno reso l'attestazione di cui al punto 7 della DGR n. 113 del 27.02.2012, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto:

VISTI

la legge n. 257/1992;

il D.Lgs. 81/2008;

la L.R. 11/2009;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

1. di approvare le linee guida regionali denominate: "Procedure per la corretta

gestione del rischio amianto", costituite dai seguenti documenti. Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito denominato:

**ALLEGATO "LINEE GUIDA REGIONALI"**

**PROCEDURA GESTIONE RISCHIO AMIANTO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

- SEZIONE A (che contiene la descrizione dei criteri di gestione del rischio amianto correlato a presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto e a presenza di amianto installato o in servizio).
- SEZIONE B (che include i seguenti Allegati e schemi utili al processo di cui alla Sezione A):
  - Allegato 1 - Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto.
  - Allegato 2 - Rilievo ispettivo accertamento presenza m.c.a. in opera.
  - Allegato 3 - Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.
  - Allegato 4 - Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto in opera.
  - Allegato 5 - Programma di controllo dei materiali di amianto in sede di procedure per le attività di custodia e di manutenzione.
  - Allegato 6 - Verbale di campionamento.

**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08 - TITOLO IX CAPO III - MISURE DI TUTELA DEL LAVORATORE E DELLA COLLETTIVITA' DAL RISCHIO AMIANTO**

- MODELLO A "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE COMPATTA".
- MODELLO A-bis "Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto (art. 256 D.Lgs. 81/2008) - MATRICE FRIABILE".
- MODELLO B "Notifica d'inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08)".
- MODELLO C "Rimozione materiali



- contenenti amianto. Comunicazione data inizio lavori e generalità addetti".
- MODELLO D "Rimozione materiali contenenti amianto. Trasmissione copia formulario rifiuti".
  - MODELLO E "Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)".
2. di incaricare le competenti Direzioni regionali ed i relativi Servizi regionali interessati, le Aziende USL territorialmente competenti e l'ARTA Abruzzo, di predisporre ed adottare i successivi atti connessi alla puntuale attuazione di quanto stabilito col presente provvedimento;
  3. di demandare ai competenti Servizi delle Direzioni regionali Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e Politiche della Salute,

l'attuazione dei conseguenti provvedimenti tecnico-amministrativi necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

4. di inviare il presente provvedimento alle Direzioni Regionali competenti, alle Aziende USL competenti per territorio, all'ARTA - Direzione Generale con invito a comunicare il presente atto alla Direzione centrale ed ai Distretti provinciali competenti per territorio;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, completo della documentazione allegata, parte integrante e sostanziale dello stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web delle Direzioni regionali interessate.

*Segue Allegato*





**ATTI DELLA REGIONE**

**DELIBERAZIONI**

**GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

**DELIBERAZIONE 17.02.2014, n. 95**

**Corsi di Formazione Professionale di tipo operativo e gestionale e rilascio del titolo di abilitazione per gli Addetti (Lavoratori e Dirigenti) alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI**

- L'art. 10 comma 2 lettera h) della Legge n. 257 del 27.03.1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- L'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 con oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" - Predisposizione di specifici corsi di formazione e rilascio di titoli di abilitazione;
- Gli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro" relativi agli obblighi del datore di Lavoro per la informazione e formazione dei lavoratori;
- Gli artt. 257 e 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro", relativi agli obblighi del datore di Lavoro per la informazione e formazione dei lavoratori specificatamente ai rischi derivanti da una esposizione a polveri contenenti amianto;
- La Legge regionale n. 11 del 04.08.2009 recante: "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 11.02.2013 con oggetto: " Legge 27.03.1992 n. 257 - D Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009 n.11 - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione Linee Guida".

**RITENUTO** necessario provvedere ad aggiornare il catalogo regionale dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in modo specifico per la formazione dei lavoratori e dei dirigenti addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto di cui all'art. 10 comma 2 lettera h) della Legge n. 257 del 27.03.1992 e all'art. 10 del D.P.R. 8.8.1994, per il conseguimento del titolo di abilitazione rilasciato dalla Regione Abruzzo, previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio amianto.

**VISTI**

- **L'ALLEGATO A - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO** - Livello Operativo, della durata di 30 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e alla consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative (art. 10 comma 2 D.P.R. 8.8.1994);
- **L'ALLEGATO B - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO** - Livello Gestionale, della durata di 50 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari ad acquisire responsabilità e compiti nelle attività di direzione, i sistemi di controllo e di collaudo e i criteri di scelta dei sistemi di protezione (art. 10 comma 5 D.P.R. 8.8.1994);

**CONSIDERATO CHE**

- i corsi devono essere tenuti presso le sedi formative degli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001, e ai sensi della nuova disciplina dell'accreditamento contenuta nella D.G.R. nr. 363/09, per l'attività di formazione professionale.
- il numero massimo dei partecipanti deve essere di:
  - N. 30 partecipanti per il corso di Livello Operativo di cui all'ALLEGATO A;
  - N. 20 partecipanti per il corso di Livello Gestionale di cui all'ALLEGATO B.



- La prova di valutazione finale sull'accertamento delle conoscenze acquisite deve prevedere, per entrambe le tipologie:

- una prova scritta con n. di 20 domande minimo a risposta multipla inerente gli argomenti trattati nel corso;
- un colloquio finale per l'approfondimento delle conoscenze e della consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l'ambiente e delle capacità di operare in sicurezza.

- La Commissione di esame per la prova di valutazione finale deve essere composta da:

1. un rappresentante della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, con funzione di Presidente;
2. un rappresentante della Direzione Regionale delle Politiche della Salute;
3. un rappresentante dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio, in funzione della sede di svolgimento del corso;
4. un rappresentante del Comitato Regionale Tecnico Scientifico Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 348 del 03.05.2010.
5. Un rappresentante/docente del corso

- La commissione di esame opererà con le modalità e lo stesso trattamento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale

- L'Attestato di abilitazione verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo, Direzione, Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, successivamente al superamento della prova di valutazione finale.

- I corsi di formazione saranno finanziati esclusivamente con intervento economico dei soggetti richiedenti o delle imprese di appartenenza, senza alcun onere a carico della Regione Abruzzo.

**RITENUTO** di demandare alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali tutti gli atti amministrativi commessi all'attuazione della presente Deliberazione, ivi compresa l'individuazione dei requisiti professionali dei Docenti preposti all'insegnamento delle discipline tecniche, sanitarie ed ambientali,

oggetto dei programmi dei relativi corsi di formazione.

**DATO ATTO** del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge.

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. di approvare:

- **L'ALLEGATO A - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO**, Livello Operativo, della durata massima di 30 ore - contenente la durata e gli argomenti necessari all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e alla consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative (art. 10 comma 2 D.P.R. 8.8.1994);

- **L'ALLEGATO B - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO** - Livello Gestionale, della durata massima di 50 - contenente la durata e gli argomenti necessari ad acquisire responsabilità e compiti nelle attività di direzione, i sistemi di controllo e di collaudo e i criteri di scelta dei sistemi di protezione (art. 10 comma 5 D.P.R. 8.8.1994);

2. di stabilire che:

- i corsi devono essere tenuti presso le sedi formative degli Enti di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001, e ai sensi della nuova disciplina dell'accreditamento contenuta nella D.G.R. nr. 363/09, per l'attività di formazione professionale.

- il numero massimo dei partecipanti deve essere di:

- N. 30 partecipanti per il corso di Livello Operativo di cui all'ALLEGATO A;





- N. 20 partecipanti per il corso di Livello Gestionale di cui all'ALLEGATO B.
  - La prova di valutazione finale sull'accertamento delle conoscenze acquisite deve prevedere, per entrambe le tipologie:
    - una prova scritta con n. di 20 domande minimo a risposta multipla inerente gli argomenti trattati nel corso;
    - un colloquio finale per l'approfondimento delle conoscenze e della consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l'ambiente e delle capacità di operare in sicurezza.
  - La Commissione di esame per la prova di valutazione finale deve essere composta da:
    - un rappresentante della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, con funzione di Presidente;
    - un rappresentante della Direzione Regionale delle Politiche della Salute;
    - un rappresentate dei Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio, in funzione della sede di svolgimento del corso
    - un rappresentante del Comitato Regionale Tecnico Scientifico Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n. 348 del 03.05.2010.
    - un rappresentante/docente del corso.
  - La commissione di esame opererà con le modalità e lo stesso trattamento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale
  - L'Attestato di abilitazione verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione Ed Istruzione, Politiche Sociali, successivamente al superamento della prova di valutazione finale.
  - I corsi di formazione saranno finanziati esclusivamente con intervento economico dei soggetti richiedenti o delle imprese di appartenenza, senza alcun onere a carico della Regione Abruzzo.
3. di demandare alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali tutti gli atti amministrativi connessi all'attuazione della presente Deliberazione, ivi compresa l'individuazione dei requisiti professionali dei Docenti preposti all'insegnamento delle discipline tecniche, sanitarie ed ambientali, oggetto dei programmi dei relativi corsi di formazione.
  4. di fare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Abruzzo.
  5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli ALLEGATI "A" e "B", "sul B.U.R.A. e sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it).

*Seguono allegati*



ALLEGATO come parte integrante alla dell-  
bottazione n. 95 del 17 FEB 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Francesco Gattola)

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

ORE	DESTINATARI	TEMA	ARGOMENTO
D.G.R. N. _____ DEL / / -			ALLEGATO "A"
<b>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DI BONIFICA AMIANTO</b>			
Livello Operativo - art. 30 - art. 10 del D.P.R. 8.8.1994			
4 ore	ADDETTI	Aspetti Introduttivi	Presentazione del corso e contenuti: criticità e problematiche (patologie, cantieri, rifiuti) Definizioni e generalità Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sanità pubblica Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sicurezza sul lavoro Cenni sul riconoscimento del MCA in edifici e impianti
4 ore		Aspetti sanitari	Effetti sull'uomo legati alla esposizione all'amianto Rischi per la salute da esposizione a fibre di amianto La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti Scelta e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in particolare riguardo i DPI per la protezione delle vie aeree Principali problematiche legate all'uso dei DPI Emergenza sanitaria in cantiere: obblighi del datore di lavoro sull'attuazione del primo soccorso Interventi operativi in caso di eventi imprevisti legati alle attività di bonifica
6 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice friabile	Modalità di allestimento del cantiere, attrezzature, procedure di decontaminazione, tecniche di bonifica Prove di tenuta statica e dinamica dell'ambiente confinato: flussi e ricambi di aria Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal decreto legislativo Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica Criteri di restituibilità dei locali bonificati Problematiche relative agli eventi imprevisti.

Giunta Regionale d'Abruzzo  
Giunta Regionale d'Abruzzo  
Giunta Regionale d'Abruzzo







6 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice compatta	Tecniche di bonifica: incapsulamento, confinamento, rimozione; tecnica del Glove-bag
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal Decreto Legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
			Problematiche relative agli eventi imprevisti
6 ore		Aspetti di cantiere	Principali rischi di cantiere e di esposizione a MCA. Aspetti infortunistici
			Organizzazione di cantiere: le figure responsabili e piano di lavoro
			Tutela della salute dei cittadini da MCA: impatto del cantiere sulla popolazione
			Monitoraggio ambientale e dell'esposizione del lavoratore durante i lavori di bonifica di MCA
2 ore		Rifiuti	Gestione dei rifiuti contenenti amianto. Protezione dell'ambiente
2 ore		Informazione e formazione	Obblighi informativi e formativi del datore di lavoro e programma di attuazione attraverso adeguate procedure
<b>TOTALE</b>			
<b>30 ORE</b>			



ALLEGATO come parte integrante alla dell' **17 FEB. 2014**  
 locazione n. **93** del  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Walter Gualta)



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
 FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

D.G.R. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ALLEGATO "B"

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI SUL POSTO DELLE ATTIVITA' DI  
 RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO  
 Livello Gestionale - ore 50 - art. 10 del D.P.R. 8.8.1994

ORE	DESTINATARI	TEMA	ARGOMENTO
6 ore	DIRIGENTI	Aspetti Introduttivi	Presentazione del corso e contenuti: criticità e Problematiche (patologie, cantieri, rifiuti)
			Definizioni e generalità
			Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sanità pubblica
			Cenni sulla normativa nazionale di riferimento riguardante la sicurezza sul lavoro
			Cenni sul riconoscimento dei MCA in edifici e impianti
4 ore		Aspetti sanitari	Effetti sull'uomo legati alla esposizione all'amianto
			Rischi per la salute da esposizione a fibre di amianto
			La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
			Scelta e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in particolare riguardo i DPI per la protezione delle vie aeree
			Principali problematiche legate all'uso dei DPI
			Emergenza sanitaria in cantiere: obblighi del datore di lavoro sull'attuazione del primo soccorso
			Interventi operativi in caso di eventi imprevisti legati alle attività di bonifica
8 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice friabile	Modalità di allestimento del cantiere, attrezzature, procedure di decontaminazione, tecniche di bonifica
			Prove di tenuta statica e dinamica dell'ambiente confinato: flussi e ricambi di aria
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal decreto legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
			Criteri di restituibilità dei locali bonificati
			Problematiche relative agli eventi imprevisti



Giunta Regionale e d'Abruzzo  
 Giunta Regionale e d'Abruzzo  
 Giunta Regionale e d'Abruzzo





8 ore		Modalità e tecniche di bonifica di amianto in matrice compatta	Tecniche di bonifica: incapsulamento, confinamento, rimozione; tecnica del Giove-bag
			Significato delle procedure operative di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento dettate dal Decreto Legislativo
			Presentazione delle principali problematiche riscontrabili nei cantieri di bonifica
			Problematiche relative agli eventi imprevisti
6 ore		Aspetti di cantiere	Principali rischi di cantiere e di esposizione a MCA. Aspetti infortunistici
			Organizzazione di cantiere: le figure responsabili e piano di lavoro
			Tutela della salute dei cittadini da MCA: impatto del cantiere sulla popolazione
			Monitoraggio ambientale e dell'esposizione del lavoratore durante i lavori di bonifica di MCA
2 ore		Rifiuti	Gestione dei rifiuti contenenti amianto; protezione dell'ambiente
2 ore		Informazione e formazione	Obblighi informativi e formativi del datore di lavoro e programma di attuazione attraverso adeguate procedure
3 ore		Monitoraggio ambientale	Strategie di valutazione ambientale per le fibre di amianto
			Esposizione professionale e ambientale alle fibre di amianto
			Monitoraggio ambientale e metodi di misura delle fibre di amianto
3 ore		Comunicazione	Aspetti generali della comunicazione
			Modalità di scelta dei modi di comunicazione: cosa, come e a chi
			Simulazioni
4 ore		Aspetti operativi	Simulazione percorso delle operazioni di bonifica
			Predisposizione degli aspetti documentali
		Simulazioni	Organizzazione del cantiere
			Gestione e controlli delle attività di bonifica e del cantiere
4 ore		Visita in cantiere oppure discussione di casi pratici	
TOTALE	50 ORE		



Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo